



COMUNE DI PARMA

**REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE
SPESE DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE CON
DISABILITA'**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22/02/2021

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento definisce le modalità di determinazione delle quote a carico delle persone con disabilità per la compartecipazione alle spese dei servizi.

Art. 2 - PROGETTO DI VITA

La fruizione dei servizi di tipo diurno o residenziale della persona con disabilità è definita nell'ambito del "Progetto di vita". Si tratta di un documento programmatico a medio-lungo termine che pianifica la piena realizzazione esistenziale della persona con disabilità, organizzando l'insieme dei sostegni e delle opportunità che la accompagnano lungo il corso della vita, sulla base dell'evoluzione dei bisogni, delle aspettative e dei desideri personali ed in relazione sia al profilo di funzionamento individuale che agli ecosistemi in cui è inserita.

È composto da diverse proposte progettuali sviluppate dall'équipe multidisciplinare, di cui è fulcro fondamentale l'Assistente Sociale responsabile del caso, e condiviso con la persona con disabilità e il suo sistema di riferimento (la famiglia, l'amministratore di sostegno, ecc.). Il progetto è l'insieme delle risposte e degli interventi che accompagnano la persona con disabilità durante il suo ciclo di vita in modo duttile ma organizzato con l'obiettivo principe di garantire la più alta qualità della vita possibile.

In particolare il presente Regolamento intende disciplinare i criteri per la compartecipazione alle spese dei servizi diurni e residenziali rivolti alle persone con disabilità residenti nel Comune di Parma, tenuto conto di alcuni principi cardine:

- Le prestazioni sanitarie o a rilievo sanitario sono a totale carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) e/o del Fondo Sanitario;
- Le componenti sociali degli interventi sono a carico dell'utente sulla base del suo ISEE;
- L'ISEE a cui si fa riferimento è l'ISEE sociosanitario e l'ISEE sociosanitario per prestazioni residenziali.

Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica alle persone con disabilità in carico al Comune di Parma per l'utilizzo dei seguenti servizi:

- Centri socioriabilitativi residenziali
- Gruppi appartamento
- Centri socioriabilitativi diurni
- Centri socio-occupazionali
- Servizio di trasporto nei centri socio riabilitativi diurni
- Servizi laboratoriali diurni sperimentali

Art. 4 - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DEI SERVIZI RESIDENZIALI

La compartecipazione alle spese dei servizi residenziali è determinata con le seguenti modalità.

1. Progetto di Vita che prevede l'accoglienza in CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE (CSRR), intervento socio sanitario integrato che prevede una quota sociale a carico dell'utente/Comune e una quota a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA).

Calcolo della quota a carico della persona con disabilità:

- la quota sociale è determinata in base alla normativa vigente in materia di costi di riferimento del servizio e alla normativa vigente in materia di ripartizione degli oneri tra spesa a carico del FRNA e spesa a carico del Comune/utente;
- con riferimento alla quota sociale, l'importo giornaliero a carico della persona con disabilità è determinato nella misura massima di € 33,00 (importo calcolato avendo come riferimento un importo mensile di € 1.006,18) e comunque non può superare l'importo della quota sociale relativa al proprio costo di riferimento giornaliero ;
- l'ISEE utilizzato ai fini del calcolo della quota a carico della persona con disabilità (**ISEEn**) è l'ISEE socio-sanitario residenze;

ISEE	Quota giornaliera a carico della persona con disabilità	Quota giornaliera a carico del Comune
In caso di ISEE sociosanitario residenze pari a 0,00	€ 0,00	La quota è pari all'intero importo della quota sociale
In caso di ISEE sociosanitario residenze da € 0,01 e fino a € 20.000,00	La quota è calcolata con la seguente formula (ISEEn * 33,00)/ 20.000,00 (ISEEmax)	Quota comunale = Quota sociale – quota a carico persona con disabilità
In caso di ISEE sociosanitario residenze superiore a € 20.000,00	€ 33,00	La quota comunale integra l'eventuale quota sociale rimanente.

Nel caso in cui la persona con disabilità sia nutrita artificialmente (PEG) la quota giornaliera a suo carico sarà ridotta del 7%.

In caso di assenza con conservazione del posto e senza occupazione temporanea del posto da parte di un'altra persona, la quota a carico della persona con disabilità sarà ridotta del 20% per ogni giornata di assenza.

2. Progetto di Vita che prevede l'accoglienza in GRUPPO APPARTAMENTO, APPARTAMENTO PROTETTO, SOLUZIONI RESIDENZIALI COMUNITARIE, intervento socio sanitario integrato che prevede una quota sociale a carico

dell'utente/Comune e una quota a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA).

Calcolo della quota a carico della persona con disabilità:

- la quota sociale è determinata in base alla normativa vigente in materia di costi di riferimento del servizio e alla normativa vigente in materia di ripartizione degli oneri sociali e degli oneri sanitari;
- con riferimento alla quota sociale, l'importo giornaliero a carico della persona con disabilità è determinato nella misura massima di € 39,00 (importo calcolato avendo come riferimento un importo mensile di € 1.200,00) e in ogni caso non può superare l'importo della quota sociale relativa al proprio costo di riferimento giornaliero;
- l'ISEE utilizzato ai fini del calcolo della quota a carico della persona con disabilità (**ISEEn**) è l'ISEE socio-sanitario residenze;

ISEE	Quota giornaliera a carico della persona con disabilità	Quota giornaliera a carico del Comune
In caso di ISEE sociosanitario residenze pari a 0,00	€ 0,00	La quota è pari all'intero importo della quota sociale
In caso di ISEE sociosanitario residenze da € 0,01 e fino a € 20.000,00	La quota è calcolata con la seguente formula (ISEEn * 39,00) / 20.000,00 (ISEEmax)	Quota comunale = Quota sociale - quota a carico persona con disabilità
In caso di ISEE sociosanitario residenze superiore a € 20.000,00	€ 39,00	La quota comunale integra l'eventuale quota sociale rimanente.

Nel caso in cui la persona con disabilità sia nutrita artificialmente (PEG) la quota a suo carico sarà ridotta del 7%.

In caso di assenza con conservazione del posto e senza occupazione temporanea del posto da parte di un'altra persona, la quota a carico della persona con disabilità sarà ridotta del 20% per ogni giornata di assenza.

Art. 5 - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEI SERVIZI DIURNI

La compartecipazione alle spese dei servizi diurni è determinata con le seguenti modalità.

1. Progetto di Vita che prevede l'accoglienza in CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO (CSR) E CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE (CSO) interventi socio sanitari integrati che prevedono una quota sociale a carico dell'utente/Comune e una quota a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA).

Calcolo della quota a carico della persona con disabilità:

- la quota sociale è determinata in base alla normativa vigente in materia di costi di riferimento del servizio e alla normativa vigente ripartizione degli oneri tra spesa a carico del FRNA e spesa a carico del Comune/utente;
- l'importo giornaliero a carico della persona con disabilità è determinato nella misura massima di:
 - € 18,00 per frequenza a tempo pieno
 - € 16,00 per frequenza a tempo pieno senza pasto secondo le indicazioni del proprio progetto (nutrizione artificiale, allergie, regime alimentare che richiede una diversa fornitura, ecc.)
 - € 12,00 per frequenza part-time con pasto;
 - € 8,00 per frequenza part-time senza pasto;
- l'ISEE utilizzato ai fini del calcolo della quota a carico della persona con disabilità (**ISEEn**) è l'ISEE socio-sanitario;

ISEE	Quota giornaliera a carico della persona con disabilità	Quota giornaliera a carico del Comune
In caso di ISEE sociosanitario pari a 0,00 e	€ 0,00	La quota è pari all'intero importo della quota sociale
In caso di ISEE sociosanitario da € 0,01 fino a € 20.000	La quota è calcolata con la seguente formula (ISEEn * importo giornaliero per frequenza) / 20.000,00 (ISEEmax)	Quota comunale = Quota sociale – quota a carico persona con disabilità
In caso di ISEE sociosanitario superiore a € 20.000,00	Importo massimo giornaliero per tipologia di frequenza (€ 18,00/€ 16,00/ €12,00/ €8,00)	La quota comunale integra la quota sociale rimanente.

In caso di assenza con conservazione del posto, la quota a carico della persona con disabilità sarà ridotta del 20% per ogni giornata di assenza.

In caso la persona frequenti sia un servizio residenziale che diurno, è tenuto al pagamento esclusivamente della quota del servizio residenziale.

Art. 6 - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO NEI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI

La compartecipazione alle spese del servizio di trasporto nei centri socio riabilitativi diurni è calcolata in base al numero di trasporti effettivamente fruiti e la quota a carico della persona con disabilità è determinata con le seguenti modalità:

- l'importo a carico della persona con disabilità per ogni singolo trasporto, tenendo conto dei costi di riferimento del servizio e della normativa vigente in materia di ripartizione degli oneri sociali e degli oneri sanitari, è determinato nella misura massima di € 2,00.
- l'ISEE utilizzato ai fini del calcolo della quota a carico della persona con disabilità (**ISEEn**) è l'ISEE socio-sanitario.

ISEE	Quota a carico della persona con disabilità per singolo trasporto
In caso di ISEE sociosanitario pari a 0,00	€ 0,00
In caso di ISEE sociosanitario da € 0,01 fino a € 20.000	La quota è calcolata con la seguente formula $\frac{\text{ISEEn} * € 2,00}{\text{ISEEmax}}$
In caso di ISEE sociosanitario superiore a € 20.000,00	€ 2,00

Art. 7 - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE NEI PROGETTI DI VITA CON SERVIZI LABORATORIALI DIURNI SPERIMENTALI

I servizi laboratoriali diurni sperimentali sono caratterizzati da una pluralità e varietà di componenti progettuali che comportano costi complessivi di progetto differenti. La compartecipazione al costo da parte delle persone con disabilità, viene determinata analogamente al sistema previsto per i Centri socio riabilitativi diurni e per i Centri Socio Occupazionali per quanto compatibile.

Per l'utilizzo del servizio di trasporto in tali centri si fa riferimento a quanto previsto per la compartecipazione alle spese del servizio di trasporto nei centri socio riabilitativi diurni.

Art. 8 - APPLICAZIONE IN DEROGA

Si prevede la possibilità che, per particolari esigenze a carattere straordinario e temporaneo, accertate dal servizio sociale e documentate con apposita relazione, la quota a carico dell'utente possa essere determinata in deroga ai criteri definiti dal presente regolamento con apposito provvedimento del Dirigente competente.

Annualmente il Dirigente trasmette al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza un report delle quote a carico dell'utente determinate in deroga ai criteri del presente Regolamento.

Art. 9 – DETERMINAZIONE, REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA QUOTA A CARICO DELLA PERSONA CON DISABILITA'

La persona che fruisce del servizio deve provvedere annualmente ad acquisire la certificazione ISEE e presentarla al Comune secondo le indicazioni operative definite del Settore Sociale.

In alternativa può dare comunicazione al Comune dell'avvenuta presentazione all'INPS della dichiarazione sostitutiva.

Per i nuovi accessi ai servizi oggetto del presente regolamento, la persona deve presentare l'ISEE in corso di validità al momento dell'attivazione del servizio.

In caso di mancata presentazione della documentazione ISEE nel termine indicato dal Settore Sociale sarà applicata la quota di contribuzione massima.

La persona con disabilità ha l'obbligo di comunicare e di documentare ogni variazione della capacità economica nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di ISEE.

Il Comune provvede all'eventuale rideterminazione della quota della persona.

Il Comune ha facoltà di revisionare le quote sulla base di documentazioni in altro modo acquisite.

In entrambi i casi ne dà formale comunicazione all'interessato.

Anche gli importi delle quote giornaliere a carico della persona con disabilità, indicate agli artt. 4, 5 e 6, sono suscettibili di revisione e aggiornamento, da approvarsi con delibera di Giunta, in relazione a modifiche del sistema di remunerazione regionale dei servizi in accreditamento, delle regole di utilizzo del Fondo regionale per la non autosufficienza o dell'evoluzione dei costi dei servizi non ricompresi nell'accreditamento regionale.

Art. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI

Al Comune competono verifiche e controlli sulle dichiarazioni dei beneficiari delle tariffe agevolate definite nel presente regolamento.

Annualmente sarà sottoposta a controllo una percentuale di almeno il 10% delle dichiarazioni presentate.

In caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti sono trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I Comuni titolari del trattamento sono tenuti a fornire le informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Art. 12 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) trovano applicazione le norme vigenti in materia.

Il vigente regolamento trova applicazione anche per le situazioni che al momento dell'entrata in vigore sono già inserite all'interno dei servizi oggetto della regolamentazione.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto si rinvia alla normativa vigente.
Il presente Regolamento entra in vigore dal 1.3.2021.